

Bruxelles, 28 ottobre 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0335(NLE)**

**13342/21
ADD 1**

**MAMA 181
MED 58
AGRI 512
PECHE 398
PA 4
WTO 248**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 651 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 651 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 651 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2021
COM(2021) 651 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto
istituito dall'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo euromediterraneo interinale di
associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e
l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità
palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra**

DECISIONE n. [...] DEL
COMITATO MISTO UNIONE EUROPEA-OLP
del [...]

relativa alla proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dello scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra

IL COMITATO MISTO UNIONE EUROPEA-OLP,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, dall'altra ("accordo interinale di associazione"), firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2,

visto lo scambio di lettere fra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo in forma di scambio di lettere"), firmato il 13 aprile 2011, in particolare il punto C, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1. A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo interinale di associazione, il comitato misto Unione europea-OLP ("comitato misto") è abilitato a prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo, nonché in altri casi in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi enunciati nell'accordo.
2. A norma del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere il comitato misto può decidere di prorogare le modifiche provvisorie di cui al punto A dell'accordo in forma di scambio di lettere.
3. Il termine per l'adozione di tale decisione da parte del comitato misto è stato fissato per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova situazione e non pregiudica le competenze del comitato misto in quanto tale. Entrambe le parti hanno già manifestato nel 2020 la loro intenzione di prorogare le modifiche provvisorie di un ulteriore periodo di dieci anni.
4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto, è possibile prendere decisioni mediante procedura scritta tra una sessione e l'altra previo consenso di entrambe le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche provvisorie di cui al punto A dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, si applicano per un ulteriore periodo di dieci anni.

Articolo 2

1. La presente decisione ha effetti giuridici a decorrere dal giorno dell'adozione e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 [primo giorno dopo la data di scadenza della misura provvisoria iniziale].
2. La presente decisione è redatta nelle lingue ufficiali delle parti dell'accordo, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a [...]

Per il comitato misto

Il presidente